



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 30/03/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

L'anno 2026, addì trenta del mese di marzo alle ore 20:34 , nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Assiste Il Segretario Generale Gaeta Anna Lucia.

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	SEGALA MARCO	X		14	CAPONETTO CHIARA		X
2	FRISIERI MICHELA BIANCA (da remoto)	X		15	OLDANI FRANCO	X	
3	PODDA DANILO (da remoto)	X		16	RALLO VINCENZO	X	
4	TENISI ANTONIO ROSARIO	X		17	CERA VITO ROCCO OSCAR	X	
5	ARCIERI SIMONA	X		18	COZZOLINO PASQUALE (da remoto)	X	
6	SGROI DOMENICO		X	19	CONTINANZA ANTONIA		X
7	SCARPATO CRISTINA	X		20	AL QUDAH SINAN	X	
8	GHEZZI MARICA		X	21	CARMINATI MARIA GRAZIA (da remoto)	X	
9	CIRLINCIONE FRANCESCO (da remoto)	X		22	ORO MARIO	X	
10	SENTIERO MONICA (da remoto)	X		23	DELL'ORO PATRIZIA SIMONA (da remoto)	X	
11	SFORZA ATTILIO	X		24	GRECHI LAURA	X	
12	AUDINO DANIELE (da remoto)	X		25	AVERSA NICOLA	X	
13	CORSO COSMO	X					

PRESENTI: 21 ASSENTI: 4

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Catania, Garbellini, Marnini (da remoto)

Constatato il numero legale degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Tenisi Antonio Rosario, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.



Illustra il punto l'Assessore Grioni.

Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito :

15 voti favorevoli, 6 contrari (Aversa, Grechi, Al Qudah, Oro, Carminati, Dell'Oro) su 21 Consiglieri presenti e votanti.

Richiamati gli interventi e le argomentazioni riportati nella registrazione audio-video della seduta di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n.205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche mediante la predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la Delibera 133/2025/R/RIF del 1.04.2025 di ARERA ha avviato il procedimento e le disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti";
- la Delibera 176/2025/R/RIF del 15.7.2025 di ARERA conferma le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;
- la Delibera 355/2025/R/RIF del 29.7.2025 di ARERA ha disposto il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;
- la Delibera 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, di ARERA riguarda l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029;
- il comma 683 dell'art.1 della Legge 147/2013 stabilisce:" Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale ...";



Dato atto che:

1. Dal 1/1/2024, i Comuni, in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con i contribuenti, dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della Tari due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi del servizio urbano, così come previsto dalla Delibera Arera n. 386/2023.

Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione di due distinti fenomeni:

- i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;
- la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza.

2. Dal 01/01/2025 con deliberazione Arera n.386/2023/r/rif è stata prevista una riduzione del 25% per le famiglie in condizioni di disagio economico con Isee fino a 9.530,00 euro (aggiornato nel 2026 a euro 9.796,00) o fino a 20.000,00 euro in caso di nuclei con almeno quattro figli a carico); con la suddetta deliberazione Arera ha previsto l'istituzione di una terza componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;
3. Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
4. Arera ha istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) due conti su cui saranno riversati da parte dei Comuni le somme pagate dai cittadini.

Richiamato il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, avente ad oggetto: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'art.26 -Periodicità di riscossione" che stabilisce:

26.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare al meno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

26.2 In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate



di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029, redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2026, il quale prevede relativamente al 2026 un costo complessivo del servizio di euro 5.151.975,00 in base al quale saranno rideterminate le tariffe Tari per l'anno 2026;

Visto che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

Dato atto che al fine di una corretta elaborazione delle tariffe si rende necessario stabilire che:

1. Il gettito da coprire è pari a euro 5.151.975,00;
2. il calcolo delle tariffe dei banchi di mercato da accorpate al canone unico sarà effettuato applicando il coefficiente di legge, considerando 53 giorni convenzionali di occupazione;
3. per le categorie 22,23,24,27 i coefficienti kc e kd sono ridotti del 25%;
4. la ripartizione del gettito previsto di euro 5.151.975,00 sarà effettuata:
 - per la copertura dei costi fissi (euro 2.326.675,00) al 50% tra utenze domestiche e non domestiche;
 - per la copertura dei costi variabili (euro 2.825.300,00) al 50% tra utenze domestiche e non domestiche;

Visto l'art. 1, comma 652, della legge 147/2013, che consente ai Comuni, nelle more della revisione del DPR 27 aprile 1999 n. 158, di adottare i coefficienti delle tabelle dell'allegato 1 anche con variazioni fino al 50% rispetto ai valori minimi e massimi e di non considerare quelli delle tabelle 1a e 1b;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd di cui all'Allegato A) (Coefficienti), la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'Allegato B) (Tariffe);

Dato atto che l'art.19 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari stabilisce che la quota variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consun-



tivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno stabilire nella misura del 40% la riduzione della quota variabile di cui sopra;

Visto l'Allegato A), riguardante i coefficienti domestici Ka e Kb e i coefficienti non domestici Kc e Kd quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'Allegato B), concernente le tariffe per la parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche come determinate per quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno prevedere per le utenze domestiche, in condizioni economico sociali disagiate, un bonus sociale Tari pari ad una riduzione del 20 % dell'importo dovuto per l'anno 2026 sulla base delle seguenti condizioni:

- indicatore ISEE da euro 9.796,00 e fino a euro 20.000,00;
- residenza nel comune di San Giuliano Milanese;
- nessuna situazione di morosità pregressa sulle entrate comunali;
- richiesta di agevolazione da presentare tramite lo sportello polifunzionale entro il 30/06/2026;
- la riduzione sarà riconosciuta sulla seconda rata Tari;
- la riduzione non si cumula con il bonus sociale Tari previsto da Arera nella casistica con indicatore isee fino a 20.000,00 euro in caso di nuclei con almeno quattro figli a carico;

Dato atto che, per la suddetta agevolazione tariffaria TARI, si prevede una minore entrata pari a euro 15.000,00 e che la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante stanziamento iscritto alla Missione 12 – Programma 5 “Interventi per le famiglie” – Capitolo 1949 “Compartecipazione alla bolletta Tari per le famiglie che hanno presentato l'ISEE” del bilancio di previsione vigente;

Richiamato l'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che prevede l'obbligo per i Comuni, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze le delibere regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali esclusivamente per via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale, stabilendo che le stesse acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul relativo sito informatico, purché inviate entro il 14 ottobre e pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dal tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), che ad oggi è pari al 5 per cento;



Ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni Arera di cui all'art.26.2 della deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 sopra citata, stabilire le seguenti scadenze di pagamento con cadenza semestrale:

- 1^ rata 30/06/2026,
- 2^ rata 03/12/2026,
- unica soluzione 30/06/2026

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 19/03/2026;

Acquisito il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art.49, 1° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

DELIBERA

1. di stabilire che:

- Il gettito da coprire è pari a euro 5.151.975,00;
- il calcolo delle tariffe dei bilanci di mercato da accorparsi al canone unico sarà effettuato applicando il coefficiente di legge, considerando 53 giorni convenzionali di occupazione;
- per le categorie 22,23,24,27 i coefficienti kc e kd sono ridotti del 25%;
- la ripartizione del gettito previsto di euro 5.151.975,00 sarà effettuata:
 - per la copertura dei costi fissi (euro 2.326.675,00) al 50% tra utenze domestiche e non domestiche;
 - per la copertura dei costi variabili (euro 2.825.300,00) al 50% tra utenze domestiche e non domestiche;
- la quota variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo nella misura del 40% ;

2. di approvare per l'anno 2026 i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da prospetti allegati A) e B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



3. di dare atto che alle tariffe TARI dovranno essere sommati: l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, le componenti perequative UR1, UR2, e UR3 pari rispettivamente ad € 0,10, € 1,50 ed euro 6,00 ad utenza per anno;
4. di dare atto che le tariffe, a seguito dell'approvazione del Consiglio Comunale, entreranno in vigore a far data dal 01.01.2026;
5. di approvare il bonus sociale comunale Tari per le utenze domestiche in condizioni economico sociali disagiate, consistente in una riduzione del 20 % dell'importo complessivamente dovuto per l'anno 2026 applicando le seguenti condizioni:
 - indicatore ISEE da euro 9.796,00 e fino a euro 20.000,00;
 - residenza nel comune di San Giuliano Milanese;
 - nessuna situazione di morosità pregressa sulle entrate comunali;
 - richiesta di agevolazione da presentare tramite lo sportello polifunzionale entro il 30/06/2026;
 - la riduzione sarà riconosciuta sulla seconda rata Tari;
 - la riduzione non si cumula con il bonus sociale Tari previsto da Arera nella casistica con indicatore isee fino a 20.000,00 euro in caso di nuclei con almeno quattro figli a carico;
6. di dare atto che il bonus sociale rifiuti previsto da ARERA sarà riconosciuto agli utenti domestici aventi diritto secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dalla normativa statale vigente.
7. di stabilire, per quanto in premessa, le seguenti scadenze di pagamento:
 - 1^ rata 30/06/2026,
 - 2^ rata 03/12/2026,
 - unica soluzione 30/06/2026
8. Di delegare la Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019, nonché allo svolgimento di tutti gli adempimenti conseguenti all'attuazione della presente deliberazione;
9. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento.



COMUNE DI
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO



COMUNE DI
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Tenisi Antonio Rosario

Il Segretario Generale
Gaeta Anna Lucia